



## TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Nella causa iscritta al n. 21/2018 R.G.E.

Il Giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta,  
a scioglimento della riserva che precede;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

visto l'art. 16, co.1-2 del d.l. n. 228/2021;

visto il D.lgs 149/22;

letto l'art 127 bis c.p.c.;

letti gli atti e le note;

esaminati gli atti della procedura esecutiva indicata in epigrafe;

rilevato che sono stati espletati alcuni tentativi di vendita del bene pignorato;

preso atto che tutti i tentativi hanno avuto esito negativo;

considerato che il creditore insiste per la prosecuzione delle attività di vendita chiedendo ulteriori tentativi;

PQM

dispone che il delegato proceda ad **ulteriori tre tentativi di vendita**, applicando per i primi due tentativi una riduzione pari al 25% del prezzo base del precedente avviso di vendita, e per il terzo tentativo una riduzione pari al 20% del prezzo base del precedente avviso di vendita, in virtù della delega precedentemente conferita, che si intende rinnovata, e secondo le condizioni e le modalità di cui all'ordinanza di delega in atti nonché ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alla pubblicità sul Portale delle vendite telematiche;

dispone, inoltre, il versamento di un ulteriore acconto di euro 1.000,00 a titolo di fondo spese per la procedura, con onere a carico del creditore precedente e da versarsi entro 30 giorni dalla richiesta del professionista delegato a pena di dichiarazione di improseguibilità del procedimento, qualora le somme presenti non risultino sufficienti.

### Fissa nuova udienza per la data del 15/09/2026.

Onera il professionista delegato di depositare almeno 10 giorni prima della prossima udienza una relazione nella quale dovrà dettagliatamente indicare:

- le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente;
- la precisazione del credito comprensivo degli interessi maturati dalla data del precetto;



➤ il prezzo base dell'ultimo avviso di vendita del compendio pignorato e quello del primo avviso, nonchè l'interesse suscitato;

- il valore dei beni indicato in perizia di stima;
- il numero di tentativi espletati dal professionista incaricato e quelli eventualmente eseguiti da altri in precedenza;
- una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati;
- la nota spese del professionista, contenente l'analitica indicazione dell'attività svolta, delle spese sostenute e dei relativi compensi professionali;
- il presumibile valore di realizzo dei beni staggiti qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita



## DISPONE

che la trattazione del procedimento all'udienza già fissata **avvenga per iscritto**, secondo le modalità fissate dall'art. art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022) e pertanto




## ASSEGNA



alle parti **termine perentorio fino al giorno stabilito per l'udienza** il deposito telematico di sintetiche note contenenti le sole istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti.;

## INVITA



le parti a depositare telematicamente le proprie note scritte preferibilmente entro il termine di due giorni prima della scadenza fissata nominando l'atto depositato "NOTE A TRATTAZIONE SCRITTA PER L'UDIENZA DEL [data udienza]";

## AVVISA

che, entro 5 gg dalla comunicazione del presente provvedimento:

- ciascuna delle parti può opporsi alla decisione di sostituzione della udienza;
- tutte le parti congiuntamente possono presentare istanza di trattazione orale;




## AVVISA

- Che eventuali richieste di rinvio per tentativo di bonario componimento saranno accolte solo se presentata congiuntamente da tutte le parti;



## AVVISA

- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine perentorio assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte;



- che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

## MANDA





alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "TRATTAZIONE SCRITTA".

Lagonegro,

**IL GIUDICE**

**DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA**

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.

